

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE PER IL 2012
DI CINQUE ENTI AL FINE DELLA STIPULAZIONE
DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI AL
PUNTO 4.5 DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE/PROGETTI/INTERVENTI DI
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1
Oggetto

1. I presenti criteri contengono le modalità di selezione per l'anno 2012 di cinque Enti, con cui verranno successivamente stipulati gli Accordi di programma contemplati al punto 4.5 dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 del 22 maggio 2009 e ss.mm., ai fini dell'attuazione di iniziative, interventi e attività in materia di sviluppo sostenibile. Gli Enti che potranno partecipare alla presente procedura di selezione sono il Territorio Val d'Adige (per tramite del Comune capofila), le Comunità istituite con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), ad esclusione delle Comunità della Valle dei Laghi, della Bassa Valsugana e Tesino e della Valle di Sole, con le quali sono stati già stipulati Accordi di programma nell'anno 2011.
2. Le iniziative, interventi ed attività finanziabili attraverso Accordi di programma devono essere proposte dagli Enti di cui al punto 1., in coerenza con le politiche ambientali della Provincia autonoma di Trento ed, in particolare, con i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione di settore e disposizioni normative in materia ambientale:
 - proposta di Patto per lo sviluppo sostenibile del Trentino (PA.S.SO.);
 - Programma di Sviluppo Provinciale e relativo documento di attuazione;
 - Piano Urbanistico Provinciale;
 - Piano energetico ambientale, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003 e Documento preliminare/Linee guida del Piano energetico-ambientale 2013-2020, adottato dalla Giunta provinciale in data 3 febbraio 2012;
 - decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme ambientali);
 - Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ed in particolare il "Terzo aggiornamento relativo ai rifiuti urbani", approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006;
 - Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 di data 21 settembre 2007, e Piani d'azione approvati dalla Giunta provinciale ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente) e del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);
 - Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004;
 - indirizzi programmatici ambientali generali e settoriali contenuti in altri documenti della Provincia.
3. All'atto della definizione degli Accordi di programma potranno essere inserite eventuali modifiche ed integrazioni che non implicino sostanziali cambiamenti della natura dell'iniziativa/progetto/intervento, secondo le esigenze definite d'intesa tra gli Enti selezionati e la Provincia autonoma di Trento.

Art. 2
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del presente bando ammontano complessivamente ad Euro 1.500.000,00.= e vengono attinte dal Fondo per lo sviluppo sostenibile – capitolo 803550-002 del bilancio di previsione per il 2012.

Art. 3
Percentuale di contribuzione

Viene stabilita una percentuale di contribuzione pari al 95 % della spesa ammessa a contributo.

Art. 4
Spesa massima complessiva

La spesa massima complessiva delle proposte di iniziative/progetti/interventi per ogni singolo Ente non può essere superiore ad Euro 315.789,00.=.

Art. 5
Modalità, contenuto e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento devono essere corredate da una o più schede descrittive, secondo il numero delle iniziative/progetti/interventi che l'Ente intende presentare. Tali schede devono riportare in forma sintetica oggetto, finalità, stima dei costi e cronoprogramma delle iniziative/progetti/interventi.
2. In caso di interventi per la realizzazione di opere, all'interno della scheda descrittiva deve essere fornita una previsione della tempistica necessaria alla presentazione del progetto definitivo, che non potrà in ogni caso superare i 60 giorni.
3. Le domande di cui al punto 1. devono essere presentate al Servizio Valutazione ambientale, via Romagnosi, 11/A 38122 Trento, nel periodo compreso tra il 9 luglio ed il 6 agosto 2012. Esse possono essere trasmesse tramite posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite posta elettronica certificata, via fax o con consegna diretta. Nel caso di spedizione postale le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti. Ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda avvenuta tramite consegna diretta, si considerano le ore 16.30 del giorno 6 agosto 2012. Le domande presentate oltre tale termine, sono irricevibili.

Art. 6
Requisiti di ammissione

Almeno una delle proposte di iniziative/progetti/interventi in materia di sviluppo sostenibile deve riguardare progetti sul tema della mobilità sostenibile. Inoltre almeno un progetto dovrà affrontare una delle criticità ambientali che caratterizzano il territorio di competenza.

Art. 7

Criteri di valutazione delle domande di contributo

1. Le domande, corredate dalle schede descrittive dei progetti, pervenute entro la scadenza di cui all'art. 5, sono esaminate dal Servizio Valutazione ambientale in relazione ai criteri di valutazione e di priorità elencati nell'Allegato ai presenti criteri.
2. L'istruttoria comprende:
 - la verifica della completezza della documentazione inviata;
 - la coerenza con gli indicatori descritti nell'Allegato al presente documento;
 - la valutazione della proposta progettuale, l'attribuzione del relativo punteggio e la formazione di una graduatoria.
3. L'individuazione degli Enti da ammettere a finanziamento sarà effettuata sulla base degli indicatori oggettivi di selezione e degli ulteriori criteri di valutazione, contenuti nell'allegato al presente documento.
4. I punteggi attribuiti per ciascun criterio vengono sommati, determinando il punteggio complessivo, sulla base del quale è formata una graduatoria in ordine decrescente di merito.
5. Con deliberazione di Giunta provinciale è approvata la graduatoria di merito, sono individuati i cinque Enti con cui procedere alla sottoscrizione degli Accordi di programma per la realizzazione di iniziative, interventi ed attività di promozione dello sviluppo sostenibile e sono approvati gli schemi degli Accordi di programma. Con medesima deliberazione la Giunta provinciale procede all'impegno informale delle risorse finanziarie.

1) INDICATORI OGGETTIVI (PUNTEGGI DA DA 0 A 65 PUNTI):

Indicatore 1: quota di contributi pro capite già assegnati dalla Provincia autonoma di Trento nel periodo 2008-2011 (da 0 a 15 punti).

L'indicatore prende in considerazione le somme impegnate a favore dei Comuni e delle Comunità sul capitolo 803550-002, a titolo di contributo dall'anno 2008 al 2011.

Verrà assegnato il punteggio maggiore all'Ente con la minore quota di contributi pro capite.

Indicatore 2: percentuale di Enti certificati EMAS e ISO 14001 (da 0 a 15 punti).

L'indicatore prende in considerazione la percentuale degli Enti che hanno già ottenuto la certificazione EMAS. Tale percentuale deriva dal numero di Comuni e Comunità certificati sul totale degli Enti presenti sul territorio.

Viene attribuito il punteggio maggiore all'Ente sul cui territorio sia presente una percentuale maggiore di Enti certificati.

Indicatore 3: percentuale di raccolta differenziata (da 0 a 15 punti).

L'indicatore prende in considerazione la percentuale di raccolta differenziata di ciascun territorio, dato che viene fornito dall'Agenzia per la depurazione.

Viene attribuito il punteggio maggiore all'Ente con una minore percentuale di raccolta differenziata.

Indicatore 4: qualità dei corsi d'acqua (da 0 a 15 punti).

L'indicatore elabora i dati raccolti dai Piani di Gestione delle acque interenti le autorità di bacino del Po e del Brenta/Adige come previsti dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e dal Decreto legislativo n. 152/06. I Piani di Gestione suddividono i corsi d'acqua in corpi idrici a rischio (qualità scadente), a probabile rischio (qualità moderata e buona) e non a rischio (qualità eccellente). La normativa prevede che entro il 2015 tutti i corsi d'acqua raggiungano lo stato di "buono".

L'indicatore individua i km di corsi corso d'acqua per territorio per qualità del corso (elevato, buono, moderato e scadente).

Il punteggio viene assegnato sommando i km di corso d'acqua in qualità scadente, moderata e buona per ciascun territorio.

Viene attribuito il punteggio maggiore all'Ente nel cui territorio è presente il maggior numero di km e con livelli qualitativi inferiori.

Indicatore 5: qualità dell'aria (da 0 a 5 punti).

Viene attribuito un punteggio maggiore all'Ente sul cui territorio ricada il maggior numero di Comuni individuati dalla deliberazione n. 3347 del 24 dicembre 2003 "Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 recante attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente: adozione piano stralcio del piano di azione - zonizzazione e provvedimenti per il contenimento della situazione di emergenza".

Viene attribuito il punteggio maggiore all'Ente che presenta il maggior numero di Comuni classificati in zona di risanamento.

2) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO-ATTIVITÀ (PUNTEGGI DA DA 0 A 60 PUNTI)

Oltre agli indicatori di tipo oggettivo, vengono individuati ulteriori criteri con i quali valutare le proposte progettuali, assegnando per ciascuno di essi un punteggio da 0 a 15 punti.

1) Obiettivi dell'iniziativa: da 0 a 15 punti.

Vengono valutate:

- la genesi dell'iniziativa sia in termini di bisogni reali o interessi che l'hanno fatta emergere, sia riguardo ai soggetti che l'hanno espressa e alle modalità con cui la stessa è stata preparata, con preferenza alle proposte che emergono direttamente da problemi di degrado ambientale o dall'urgenza di salvaguardare l'ambiente naturale;
- la qualità dell'iniziativa in termini di modalità di identificazione dei bisogni, di chiarezza e misurabilità degli obiettivi, l'equilibrio tra costo/risorse impiegate e gli obiettivi da raggiungere, la pertinenza dell'iniziativa rispetto al problema individuato.

2) Coerenza dell'iniziativa con le politiche ambientali della Provincia autonoma di Trento e dell'Ente di riferimento: da 0 a 15 punti.

Si valuta la coerenza con gli Accordi di programma ed i piani e gli strumenti di programmazione dell'amministrazione provinciale (in particolare la proposta di Patto per lo sviluppo sostenibile del Trentino – PA.S.SO., il Programma di Sviluppo Provinciale e relativo documento di attuazione, il Piano Urbanistico Provinciale, il Piano energetico ambientale, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003, il Documento preliminare/Linee guida del Piano energetico-ambientale 2013-2020, adottato dalla Giunta provinciale in data 3 febbraio 2012 ed i piani di settore in materia ambientale della Provincia autonoma di Trento), l'adeguatezza dell'iniziativa alla realtà della zona su cui interviene ed il relativo coordinamento con le altre iniziative/progetti/interventi in corso, nonché la sostenibilità, la durabilità e le prospettive future.

Inoltre vengono valutate positivamente proposte che rappresentano l'evoluzione o la prosecuzione di iniziative/progetti/interventi già avviati.

3) Criticità ambientali del territorio: da 0 a 15 punti.

Vengono valutati positivamente i progetti che affrontano le situazioni di degrado nelle zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 133/11Leg del 22/11/1989 Allegato B, articolo 2 punto 4.

4) Ricadute sulla comunità trentina: da 0 a 15 punti.

Vengono valutati il grado di diffusione dell'iniziativa/progetto/intervento, le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione trentina previste prima, durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa/progetto/intervento.